

Pubblicato il 20/07/2026

N. 01690/2026 REG.PROV.COLL.

N. 03508/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3508 del 2025, proposto da V. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B83A2DCF54, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Beinasco, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

B. s.r.l., I s.r.l. e Z s.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

“– della determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona del Comune di Beinasco 11 novembre 2025 n. 518, comunicata in pari data mediante pubblicazione sulla piattaforma Traspare, che ha escluso l’offerta della V.

srl dalla procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri di Beinasco e Borgaretto e ha aggiudicato la concessione stessa alla società B. srl;

– della determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona del Comune di Beinasco 17 ottobre 2025 n. 30 di nomina della Commissione giudicatrice;

– di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi;

nonché

per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto qualora medio tempore stipulato con espressa disponibilità al subentro”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Beinasco;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2026 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con determinazione dirigenziale n. 417 del 15 settembre 2025 il Comune di Beinasco ha indetto una “*Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nei due cimiteri cittadini di Beinasco e Borgaretto per il periodo 1 gennaio 2026 - 31 dicembre 2028*”.

All'esito della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice ha escluso dalla gara la ricorrente V. s.r.l. avendo ottenuto la sua offerta tecnica “...un

punteggio inferiore alla soglia escludente di 40 (quaranta) punti, prevista espressamente alla sezione 19.1 del disciplinare di gara”.

All’esito dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche delle restanti concorrenti, la controinteressata B. s.r.l. è risultata prima in graduatoria.

Con determinazione dirigenziale n. 518 dell’11 novembre 2025, il Comune di Beinasco ha aggiudicato “...*ai sensi dell’art. 17, comma 5, e dell’art.108 del D.lgs. n. 36/2023, la procedura aperta indetta con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 15 settembre 2025 per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva dei due cimiteri cittadini di Beinasco e Borgaretto, per il periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028, CIG: B83A2DCF54, alla ditta B. S.R.L.*”.

Avverso tale provvedimento e gli atti presupposti, incluso il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendo, previa concessione di una misura cautelare, il loro annullamento, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto *medio tempore* stipulato, il conseguimento dell’aggiudicazione e il subentro nel predetto contratto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Beinasco resistendo al ricorso, mentre la controinteressata aggiudicataria B. s.r.l., cui risulta regolarmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 40/2026 – confermata in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 460/2026 – questa Sezione ha respinto la domanda cautelare ritenendo non sussistente il presupposto del *periculum in mora* e ha, al contempo, ordinato “...*alla ricorrente, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle società Z s.r.l. e I.L.V.C. (Impianti elettrici) s.r.l., rispettivamente seconda e terza classificata, atteso che l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento proposta inciderebbe direttamente sulla loro posizione in graduatoria*”.

La ricorrente ha regolarmente ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine assegnatole. Le controinteressate Z s.r.l. e I. (Impianti elettrici) s.r.l. non si sono costituite in giudizio.

In vista dell'udienza pubblica, la ricorrente e il Comune resistente hanno presentato memorie e repliche.

All'udienza pubblica del 1° luglio 2026, a seguito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente contesta il punteggio attribuito alla propria offerta tecnica sotto vari profili riguardanti l'applicazione sia dei criteri di valutazione “non discrezionali” (“punteggi quantitativi”, attribuiti mediante l'applicazione di una formula matematica, e “punteggi tabellari”, attribuiti o non attribuiti in misura fissa e predefinita in considerazione dell'offerta o mancata offerta di quanto richiesto) sia dei criteri di valutazione “discrezionali o qualitativi”, il cui punteggio è attribuito sulla base di una valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice (cfr. art. 19.1 del disciplinare di gara, rubricato “*Criteri di valutazione dell'offerta tecnica*”).

1.1. Per quanto concerne i criteri di valutazione “non discrezionali”, la ricorrente contesta innanzitutto la mancata attribuzione del punteggio previsto per la “presenza di modulistica in pdf sul sito internet” (criterio n. 1.C lett. c), affermando che sul proprio sito internet sarebbe presente nella prima pagina il modulo richiesto in formato “pdf” e che, di conseguenza, la Commissione sarebbe incorsa in errore. A fondamento della censura, la ricorrente ha depositato in giudizio un file in formato “mhtml” della prima pagina del proprio sito internet (doc. 7).

La censura deve ritenersi infondata.

Sebbene nel file della prima pagina del sito internet prodotto in giudizio risulti effettivamente presente il modulo in formato “pdf”, la ricorrente, come correttamente dedotto dal Comune resistente, non ha dimostrato che il predetto

modulo fosse presente sul sito al momento dello svolgimento della procedura di gara e non sia stato invece caricato successivamente. Trattandosi di circostanza riguardante il sito internet di proprietà della ricorrente, si deve ritenere fosse onere di quest'ultima provare la data del caricamento del file sul predetto sito.

In ogni caso, l'attribuzione del punteggio riguardante il sotto-criterio in contestazione (1 punto) non potrebbe incidere, di per sé, sull'esito della gara.

In secondo luogo, la ricorrente denuncia l'erronea attribuzione del punteggio previsto per la "pluralità di modalità di pagamento offerte al cittadino" (criterio 4.A), affermando che la Commissione ne avrebbe considerate solamente tre, mentre nella propria offerta tecnica ne sarebbero state indicate quattro (*"Bollettino di conto corrente postale, bonifico su IBAN bancario, bonifico su IBAN postale e Avviso PagoPA"*).

La censura deve ritenersi infondata.

Come condivisibilmente rilevato dalla difesa del Comune resistente, le due indicate modalità di pagamento mediante bonifico, "su IBAN bancario" e "su IBAN postale", risultano sostanzialmente identiche e non comportano un'effettiva diversificazione delle opzioni di pagamento offerte al cittadino, con la conseguenza che la valutazione della Commissione di considerarle, ai fini dell'attribuzione del punteggio, quale unica modalità di pagamento offerta non può ritenersi illogica o irragionevole.

Né può ravvisarsi una disparità di trattamento tra la ricorrente e la controinteressata aggiudicataria nel fatto che la Commissione ha considerato, in riferimento all'offerta tecnica della seconda, quali autonome e separate modalità di pagamento:

- il "versamento mediante carta di credito sulla piattaforma web" e il "versamento mediante carta di credito all'addetto amministrativo", i quali, secondo la prospettazione della ricorrente, dovrebbero essere valutati come una modalità unica di pagamento con carta di credito;

- il pagamento mediante bonifico bancario e l'addebito diretto sul conto corrente (c.d. "RID"), i quali, secondo parte ricorrente, sarebbero entrambi "...*bonifici in senso proprio, cioè trasferimenti di danaro da un conto corrente bancario ad altro conto corrente bancario*".

Ad avviso del Collegio, infatti, la diversità delle modalità di pagamento proposte deve essere valutata dal punto di vista dell'utente, facendo espresso riferimento il criterio in esame alle modalità che vengono "...*offerte al cittadino*".

Sotto tale profilo, il versamento con carta di credito sulla piattaforma web e il versamento con carta di credito presso l'impiegato presente nella struttura, sebbene contemplino entrambi l'utilizzo della carta di credito, costituiscono modalità differenti per l'utente che, nel primo caso, deve effettuare in autonomia il pagamento online, e nell'altro caso, può effettuarlo direttamente "allo sportello" avvalendosi delle attrezzature e dell'aiuto degli impiegati presenti in struttura. Tenuto conto che non tutti i potenziali utenti potrebbero avere le necessarie dotazioni e conoscenze informatiche per effettuare il versamento con carta di credito su piattaforma, non risulta irragionevole la valutazione della Commissione di considerare il versamento con carta di credito effettuato presso l'impiegato in struttura quale ulteriore modalità di pagamento offerta all'utente.

Parimenti, il pagamento mediante bonifico bancario e il pagamento mediante addebito diretto su conto corrente (c.d. "RID") non possono ritenersi equivalenti dal punto di vista dell'utente del servizio atteso che, mentre nel primo caso è il debitore che esegue l'operazione bancaria, nel secondo caso è il creditore che, sulla base di un mandato in precedenza rilasciato dal debitore, ordina alla banca di effettuare i singoli pagamenti. Non risulta invece ravvisabile una sostanziale differenza pratica e di utilità dal punto di vista dell'utente del servizio tra il bonifico "su IBAN bancario" e il bonifico "su IBAN postale" offerti dalla ricorrente, non incidendo sulla modalità di pagamento la diversa tipologia di conto corrente (bancario o postale) di provenienza o di destinazione.

In terzo luogo, sempre con riferimento ai criteri “non discrezionali”, la ricorrente denuncia l’erronea attribuzione del punteggio previsto per l’indicazione delle “modalità di invio della bolletta” (criterio 4.B), affermando che la Commissione ne avrebbe considerate solo due quando invece nell’offerta tecnica ne sarebbero state indicate quattro (“lettera cartacea inviata all’indirizzo dell’intestatario del contratto”, “posta elettronica (e-mail)”, “promemoria telefonici” e “contatto telefonico diretto con l’utenza”).

La censura è fondata nei limiti di seguito indicati, ma non è idonea, di per sé, ad incidere sull’esito della gara.

Deve ritenersi innanzitutto immune da censure la valutazione della Commissione di non considerare – quali autonome “modalità di invio della bolletta” – i “promemoria telefonici” e il “contatto telefonico diretto con l’utenza” in quanto costituiscono strumenti di sollecito e di supporto informativo, ma non assolvono alla funzione di trasmissione della bolletta.

Tuttavia, come correttamente rilevato dalla ricorrente in sede di memoria, i “promemoria telefonici” sono stati espressamente previsti nel disciplinare nell’ambito del criterio di valutazione in questione. In particolare, nella descrizione di tale criterio è stata prevista, oltre alla “pluralità di modalità di invio della bolletta”, anche l’“eventuale servizio aggiuntivo di “promemoria telefonico”, il quale pertanto avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Tale mancata valutazione, però, da un lato, non avrebbe potuto determinare l’attribuzione del punteggio preteso nel ricorso – tenuto conto che non avrebbe potuto essere considerata anche l’offerta del “contatto telefonico diretto con l’utenza”, non costituendo una modalità di invio della bolletta e non essendo espressamente previsto come servizio aggiuntivo (a differenza del “promemoria telefonico”) – e dall’altro, di per sé sola, non avrebbe comunque potuto incidere sull’esito della gara.

1.2. Con riferimento ai criteri di valutazione discrezionale, la ricorrente contesta il punteggio attribuito alla sua offerta tecnica per i seguenti criteri:

- *“1.A Chiarezza e fruibilità delle indicazioni su come richiedere l’attivazione, i relativi tempi e costi. Modulistica, accessibilità per l’acquisto del servizio, accessibilità alle informazioni”*;
- *“5.A Modalità con cui si intende gestire il servizio, strategie e accorgimenti che si intende adottare per ottimizzare le attività oggetto di concessione. Mappatura delle attività e delle attrezzature/mezzi. Eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorie, interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti elettrici di illuminazione votiva, nel rispetto delle norme tecniche in vigore”*;
- *“6.A Predisposizione di un piano di controlli periodici e interventi di manutenzione programmata degli impianti, con le relative modalità e tempistiche”*.

Le censure devono ritenersi infondate.

Si deve premettere che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza, *“Nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2022, n. 48)”* (Cons. di Stato, sent. n. 7448/2022).

In particolare, è stato affermato che *“Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, e ciò in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo. È unicamente fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica; per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del*

giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2022, n. 1445)” (Cons. di Stato, sent. n. 7448/2022).

Nel caso di specie, la ricorrente non risulta avere fornito tale dimostrazione.

Quanto al criterio 1.A “*Chiarezza e fruibilità delle indicazioni...*”, la deduzione della ricorrente di avere illustrato nella relazione tecnica le diverse modalità di attivazione del servizio (sito internet, contatto telefonico, lettera raccomandata, posta elettronica ordinaria e certificata) non rende di per sé illogica o irragionevole la valutazione della Commissione, la quale, sulla base di quanto riportato nelle difese del Comune resistente, ha valorizzato la mancanza di una descrizione puntuale delle fasi operative attraverso cui il cittadino può procedere all’attivazione del servizio. Né può rilevare in contrario la circostanza che la ricorrente avrebbe offerto mezzi di informazione più numerosi rispetto a quelli offerti dalla controinteressata aggiudicataria, atteso che la Commissione risulta avere valorizzato non tanto la quantità dei canali di informazione ma il livello di chiarezza e fruibilità delle informazioni da parte degli utenti, in coerenza con la descrizione del criterio contenuta nel disciplinare di gara (cfr. pag. 27).

Quanto al criterio 5.A relativo alle “modalità di gestione del servizio”, la ricorrente deduce l’illegittimità della valutazione espressa dalla Commissione in quanto la propria offerta ha ottenuto un punteggio inferiore rispetto a quello attribuito all’offerta della controinteressata aggiudicataria, nonostante avesse previsto, a differenza di quest’ultima, delle migliorie e degli interventi di riqualificazione energetica.

La censura non evidenzia profili di illogicità o irragionevolezza del giudizio della Commissione, la quale, sulla base di quanto riportato nelle difese del Comune resistente, ha ritenuto che le soluzioni proposte dalla ricorrente fossero in larga parte riconducibili a pratiche standard e non strutturate in relazione alle specificità del servizio oggetto di concessione, mentre quelle proposte dalla controinteressata

aggiudicataria prevedessero un'organizzazione più strutturata della gestione del servizio, l'utilizzo di strumenti informatici dedicati, oltre ad alcuni interventi di riqualificazione e di ottimizzazione energetica.

Tali valutazioni, coerenti con la descrizione del criterio contenuta nel disciplinare di gara (cfr. pag. 27), devono ritenersi rientrare nell'ambito del merito amministrativo e, come tali, non sono suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale.

Quanto infine al criterio 6.A, riguardante la *“predisposizione di un piano di controlli periodici e interventi di manutenzione...”*, la generica deduzione della ricorrente di avere presentato un piano illustrato nel dettaglio con l'individuazione analitica dei singoli interventi si risolve nella richiesta di un'inammissibile sostituzione della valutazione del giudice con la valutazione della commissione giudicatrice, laddove quest'ultima ha ritenuto invece che il piano presentato non specificasse in modo chiaro la cadenza temporale dei controlli, le modalità sistematiche di pianificazione e quelle di verifica dell'effettiva esecuzione degli interventi programmati.

2. Con il secondo motivo la ricorrente contesta, per violazione dell'art. 93 d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 20 del disciplinare, la legittimità della nomina della Commissione giudicatrice in quanto un suo componente sarebbe privo di esperienza e di adeguata competenza professionale, avendo conseguito la laurea triennale in Economia e Commercio e la laurea specialistica in “Professioni Contabili”, estranee alle materie dei contratti pubblici e dei servizi pubblici locali, e non avendo maturato una specifica esperienza nel settore, limitata esclusivamente ad attività di supporto alla Segreteria Comunale.

Il motivo è infondato.

La norma invocata dalla ricorrente (art. 93 d.lgs. n. 36/2023) quale parametro di legittimità del provvedimento impugnato è interpretata dalla giurisprudenza *“...nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (cfr., ex multis, Cons. St.,*

Sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058), risultando l'Amministrazione aggiudicatrice tenuta ad effettuare una valutazione complessiva e globale sulla preparazione e la competenza dei commissari, senza appuntarsi sui singoli curricula, al fine di verificare la prevalente (e non l'esclusiva) presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto, utilizzando un approccio sostanzialistico (e conforme al principio del risultato), potendosi anche le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, purché l'organo collegiale sia in grado di esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea cui è chiamato" (Cons. di Stato, sent. n. 3559/2026).

Inoltre, *"...la giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196), ha avuto modo di riassumere i principi consolidati in materia, per cui: "a) la legge non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto; b) la competenza ed esperienza richiesta ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603; Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1824); c) la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell'organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatto allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595); e) la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza" (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700)" (Cons. di Stato, sent. n. 3559/2026).*

In applicazione dei suesposti principi, nel caso di specie non risulta sussistente il denunciato vizio di composizione della Commissione, atteso che la laurea triennale in Economia e la laurea specialistica in "Professioni Contabili", unitamente all'esperienza maturata presso l'Amministrazione comunale (anche nell'ambito delle

procedure di gara sulla base di quanto riferito nelle difese del Comune resistente), devono ritenersi idonee a garantire l'adeguata competenza professionale in capo al commissario in questione e a soddisfare nel complesso il requisito della competenza dell'organo collegiale, tenuto anche conto della competenza ed esperienza degli altri membri della Commissione e della circostanza che il servizio oggetto di gara e i criteri di valutazione previsti nel disciplinare non presentano aspetti di particolare complessità tecnica.

3. Con il terzo motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato, per violazione dell'art. 100 d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 7.1 del disciplinare di gara, denunciando l'insussistenza in capo alla controinteressata aggiudicataria del requisito dell'idoneità professionale consistente nell'iscrizione al registro delle imprese per un'attività pertinente con l'oggetto del contratto.

In particolare, la ricorrente sostiene che l'attività prevalente e secondaria della controinteressata aggiudicataria indicata nel registro delle imprese, consistendo nella realizzazione di impianti elettrici e nei servizi cimiteriali, sia estranea al servizio di illuminazione votiva oggetto della concessione.

3.1. L'infondatezza del primo e del secondo motivo, con la conseguente conferma delle posizioni in graduatoria dei concorrenti, determina l'inammissibilità per carenza di interesse del motivo in esame posto che l'eventuale esclusione della controinteressata aggiudicataria comporterebbe lo scorrimento in graduatoria in favore della seconda classificata, senza arrecare alcuna concreta utilità alla ricorrente, non essendo state dedotte ulteriori censure (ad esempio cause di esclusione degli altri operatori economici collocati in graduatoria) tali da determinare il travolgimento dell'intera procedura e sorreggere un eventuale interesse strumentale alla sua riedizione.

Sul punto, si deve fare applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza, secondo i quali deve ritenersi “...*inammissibile per carenza di interesse il ricorso per*

l'impugnazione degli atti di gara, con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell'aggiudicatario (ipotesi alla quale è assimilabile quella in cui le censure investano le posizioni sia del primo che del secondo classificati, ma siano fondate solo nei confronti di uno dei due), in quanto l'accoglimento delle suddette censure determinerebbe uno scorrimento della graduatoria a favore dell'impresa seconda classificata, senza recare una concreta utilità al ricorrente, non essendo ravvisabile in capo al medesimo soggetto neppure un interesse strumentale all'annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara, nella misura in cui i vizi dedotti non si caratterizzano per una generalità tale da determinare l'illegittimità e il travolgimento dell'intera procedura" (con richiamo a Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4584 e Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2020, n. 7065)" (Cons. di Stato, sent. n. 10195/2024).

3.2. Fermo restando il superiore assorbente rilievo, il motivo deve ritenersi comunque infondato.

Si deve premettere che, a norma dell'art. 100, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, *"Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto..."*.

Secondo quanto affermato in giurisprudenza, *"...l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, quale requisito di idoneità professionale (art. 100, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici), ha la funzione sostanziale di costituire un filtro all'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico (in tal senso Consiglio di Stato, sezione terza, 8 novembre 2017, n. 5170; Id, Sezione quinta, 25 luglio 2019, n. 5257, punto 8.3. del diritto). La coerenza tra attività indicate nell'iscrizione alla Camera di commercio e l'oggetto dell'appalto è solo tendenziale, come attualmente si desume anche dal tenore letterale della disposizione del nuovo codice (la quale richiede l'iscrizione "per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto"), che esclude conseguentemente che possa essere*

richiesta una perfetta coincidenza tra le prime e il secondo. Come è stato affermato, la verifica del possesso del requisito di idoneità professionale impone esclusivamente una valutazione di compatibilità in senso lato. La indicata corrispondenza "non può intendersi nel senso di una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento (il che porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti)" ma va accertata "secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. L'interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione e il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l'accesso al mercato (nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità) anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale (cfr. Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; III, 10 novembre 2017, n. 5182; V, 7 febbraio 2018, n. 796)" (così Consiglio di Stato, Sezione quinta, 15 novembre 2019, n. 7846, al punto 7). L'idoneità professionale deve dimostrare unicamente che l'impresa è validamente costituita ed esercita nel settore di attività economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare. Non può essere inteso come criterio di selezione specifico sotto il profilo della capacità tecnica e professionale dell'operatore economico perché finirebbe per sovrapporsi agli altri criteri di selezione (art. 100, primo comma, del Codice dei contratti pubblici), che hanno invece la funzione di accertare la idoneità dell'operatore economico alla esecuzione delle prestazioni richieste dal contratto.

6.3. - Come accennato, i principi affermati dalla giurisprudenza sono stati recepiti dalla nuova formulazione di cui all'art. 100, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici, che impone una complessiva valutazione di coerenza o di pertinenza tra l'iscrizione e l'oggetto dell'appalto, nei termini sopra riassunti" (Cons. di Stato, sent. n. 7073/2025).

Ciò premesso, nel caso di specie l'attività della controinteressata aggiudicataria indicata nel registro delle imprese (*“Installazione e riparazione impianti elettrici civili, industriali e di pubblica illuminazione”*, indicata come attività prevalente, e *“Installazione illuminazione cimiteriale e di lampade votive, manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali...”*, indicata come attività secondaria) deve ritenersi senz'altro pertinente all'oggetto della concessione sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali.

Inoltre, il Comune resistente ha documentato l'effettivo svolgimento di attività pertinente a quella oggetto della concessione da parte della controinteressata aggiudicataria (cfr. docc. 13-18).

4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese di lite, in applicazione del criterio di soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente, come liquidate in dispositivo in favore del Comune resistente.

Non vi è invece luogo a provvedere sulle spese di lite nei confronti delle controinteressate, non essendosi queste ultime costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Nulla sulle spese nei confronti delle controinteressate non costituite in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prosperi, Presidente

Luca Pavia, Primo Referendario

Pietro Buzano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Pietro Buzano

IL PRESIDENTE

Raffaele Prospero

IL SEGRETARIO